

Provincia di Biella

Concessione preferenziale d'acqua pubblica, ad uso Domestico, derivata mediante 2 sorgenti in Comune di Valdilana, assentita ad un raggruppamento di utenti con D.D. n. 1.593 del 15.10.2021. PRAT. TRIVERO59.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.593 del 15.10.2021

(omissis)

Il Dirigente / Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionari in solido i Signori:

Piantino Claudio, residente in Comune di Valdilana (BI);

Piantino Adriana, residente in Comune di Valdilana (BI);

Rondi Gianni, residente in Comune di Valdilana (BI);

Rondi Maria Pia, residente in Comune di Valdilana (BI);

Dezzutti Augusto, residente in Comune di Bosconero (TO);

di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 4/R/2001 e s.m.i, sottoscritto in data 08.06.2013 dai Signori Piantino Claudio (sia personalmente sia in rappresentanza del sig. Dezzutti Augusto), Piantino Adriana, Rondi Gianni e Rondi Maria Pia, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di rilasciare in capo ai Concessionari la concessione preferenziale d'uso d'acqua pubblica identificata dal numero pratica provinciale: TRIVERO 59 e dal C.U.R.: BI10768;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

all'art. 1: il prelievo di una portata massima e media di l/s 0,12 - pari ad un volume massimo annuo di circa m³ 3.784 - tramite due sorgenti distinte al fg. n. 21 - part. 23 e 24 N.C.T. del Comune di Valdilana (BI);

all'art. 2: l'uso Domestico;

all'art. 9: la durata della concessione, che è di 30 (trenta) anni, a partire dalla data del presente provvedimento di assenso, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003;

all'art. 10: l'esenzione dal pagamento del canone annuo stabilito dalla normativa regionale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 15/R/2004 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.192 di Rep. del 08 giugno 2013

ART. 8. – CONDIZIONI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere a mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che

l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda.

E' tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di sospendere il prelievo d'acqua dalle falde profonde in oggetto, così come potrà dichiarare la revoca parziale della relativa concessione, nel caso in cui, a causa di carenza d'acqua nei pozzi o sorgenti idropotabili della zona, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" ne faccia espressa richiesta. La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato